

RIAPPROVAZIONE

L.R. " Contributi alle Associazioni di tutela
e rappresentanza degli invalidi"



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Servizi Sociali)

2

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

nella seduta del 26.10.1993, con deliberazione n.616, il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale "Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi".

Il Governo ha rilevato che la disposizione di cui all'art.1, in quanto prevede l'erogazione di contributi alle Associazioni nazionali anzichè alle sezioni regionali della Puglia di dette Associazioni, si configurerebbe come violazione della competenza regionale e determinerebbe una duplicazione con gli interventi statali.

Inoltre il Governo ha altresì osservato che la Regione, nel prevedere che le domande vanno presentate in carta da bollo, interferisce nella materia tributaria tributaria che è riservata allo Stato.

In ordine al primo rilievo, volendosi in effetti erogare i contributi alle sezioni regionali delle Associazioni elencate all'art.1, si provvede ad esplicitare tale destinazione.

In ordine al secondo rilievo si provvede ad eliminare il riferimento alla soggezione tributaria delle domande, che seguiranno l'imposizione che le leggi dello stato attualmente in vigore prevedono.

La terza Commissione, nella seduta del 1° dicembre 1993, ha approvato all'unanimità il suddetto provvedimento che si sottopone alla riapprovazione di Codesto Onorevole Consesso.

IL RELATORE

Dott. Giusep ZINGRILLO



DECISIONE N. 078 DEL 1.12.93

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 1.12.93.93 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale rispettivamente il 1.12.93 prot.n.7184/249 rinvio del Governo sulla L.r."Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi"(A/C 120/A) RIAPPROVAZIONE.
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

sugli atti di cui al punto 1, nel testo all'allegato che costituisce parte integrante della decisione .

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLE : ZINGRILLO, FITTO, BELARDI, CARROZZO, SABATO, DE LUCIA.

CONTRARI : //////////////

ASTENUTI: //////////////

ASSENTI : al momento della votazione GODELLI, MASTRANGELO

4. La III Commissione ha designato, quale relatore in aula, il Commissario: Consigliere ZINGRILLO..

ART. 1

1. Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle seguenti associazioni privatizzate ai sensi degli artt. 113 e 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio:

- Unione Italiana Ciechi	25%
- Ente nazionale per la protezione assistenza ai sordomuti	9%
- Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro	9%
- Associazione nazionale vittime civili di guerra	4%
- Unione nazionale mutilati per servizio	13%
- Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerre	19%
- Associazione nazionale mutilati e invalidi civili	16%
- Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra	5%

ART.1

1. Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli artt.113 e 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio alle Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate Associazioni Nazionali riconosciute:

IDEM

ART. 2
(Documentazione)

1. I contributi sono concessi con deliberazione di Giunta regionale a favore delle associazioni di cui al precedente art. 1 nella persona del legale rappresentante, sulla base della seguente documentazione da inviare alla Regione Puglia - Assessorato ai Servizi Sociali:

- a) domanda in carta da bollo da presentare entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, a firma del legale rappresentante regionale;
- b) bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dagli organi statutari;
- c) relazione sull'attività svolta.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno le associazioni presentano rendicontazione del contributo erogato, con la relativa documentazione di spesa, alla Regione Puglia - Assessorato Ragioneria - che rilascia attestazione di regolarità e rispondenza alle vigenti norme amministrativo-contabili.

3. La mancata o irregolare rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione dell'associazione inadempiente dalla assegnazione dei contributi ed il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate. La parziale rendicontazione comporta la riduzione corrispondente dell'erogando contributo.

ART. 3

1. Per l'anno in corso la documentazione di cui al punto 1 del precedente articolo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

ART. 2
(Documentazione)

1. IDEM

a) domanda da presentare entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, a firma del legale rappresentante regionale;

b) IDEM

c) IDEM

2. IDEM

3. IDEM

ART. 3

1. IDEM

6

ART. 4

1. E' abrogata la l.r. 30 dicembre 1974, n. 46 "Concessione di contributi alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi della Puglia".

ART. 5
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1993 in £. 660.000.000, si fa fronte mediante imputazione dello stanziamento previsto al Cap. 0784020 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi" del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 della Regione Puglia.

2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

ART. 4

1. IDEM

ART. 5
(Norma finanziaria)

1. IDEM

2. IDEM

170/A

7

MODULARIO
P.C.M. - COMV. 3 '89



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

RACCOMANDAIA A MANO

PROT. N. 6640/20702 Gab.

Bari 30 novembre 1993



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I


AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA

B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI

R O M A

(rif.fono n. 200/5756/PU 060.01/4 del 29.11.1993)



OGGETTO: Legge Regionale 'Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi'.

Con riferimento alla nota n.6317 del 2.11.1993, concernente la legge regionale: "Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi", approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 616 del 26.10.1993, si comunica che il Governo ha rilevato che : 1) la disposizione di cui all'art. 1, in quanto prevede l'erogazione di contributi alle Associazioni Nazionali, anzichè alle sezioni regionali di dette Associazioni, oltrechè configurarsi come possibile violazione del principio di competenza territoriale, determina una duplicazione con gli interventi statali in contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e con l'attuale indirizzo governativo di contenimento della spesa; 2) la disposizione di cui all'articolo 2, comma uno, lett. a), poichè prevede che le domande siano presentate in carta da bollo, interferisce in materia tributaria che è riservata

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

(Segue n. 6640/20702 Gab. del 30.11.1993)

- 2 -

allo Stato.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato il provvedimento ad un nuovo esame del Consiglio regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(TORIELLO)